



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 23
Stagione Sportiva 2013/2014

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 8/A della F.I.G.C., inerente la modifica dell'art. 37, lett. A), del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C..

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

PRESIDENTE
(Carlo Tavecchio)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 8/A

Il Consiglio Federale

- Ritenuto opportuno modificare l'art. 37, lett. A), del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C.;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 37, lett. A), del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C. secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p style="text-align: center;">Art. 37 Obblighi e deroghe</p> <p>1. L'attività degli Allenatori presso le società è disciplinata come segue:</p> <p>a) Serie "A" e "B":</p> <p>Aa) la prima squadra delle società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B, deve essere obbligatoriamente affidata ad un Direttore Tecnico o ad un Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO che ne assume l'effettiva responsabilità;</p> <p>Ab) all'Allenatore Responsabile deve essere affiancato un Allenatore Professionista di 1a categoria-Uefa PRO o un Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A, che assume l'incarico di "Allenatore inseconda";</p> <p>Ac) il Comitato Esecutivo può concedere deroghe alla disposizioni di cui alla lettera Aa) per gli Allenatori professionisti di 2° categoria-UEFA A che abbiano guidato le loro squadre dalla Prima Divisione alla promozione in serie B. La deroga può essere richiesta soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che ottengono la deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 1° categoria-UEFA PRO in programma nella stagione successiva a quella in cui è stata ottenuta la</p>	<p style="text-align: center;">Art. 37 Obblighi e deroghe</p> <p>1. L'attività degli Allenatori presso le società è disciplinata come segue:</p> <p>A) Serie "A" e "B":</p> <p>Aa) la prima squadra delle società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B, salvo quanto previsto al successivo punto Ac), deve essere obbligatoriamente affidata ad un Direttore Tecnico o ad un Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO che ne assume l'effettiva responsabilità;</p> <p>Ab) all'Allenatore Responsabile, salvo quanto previsto al successivo punto Ac1) deve essere affiancato un Allenatore Professionista di 1a categoria-Uefa PRO o un Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A, che assume l'incarico di "Allenatore inseconda";</p> <p>Ac) il Comitato Esecutivo può concedere deroga Gli Allenatori professionisti di 2° categoria-UEFA A sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera Aa), ad allenare la Prima squadra purchè l'abbiano guidata dalla Prima Divisione alla promozione in serie B. La deroga ha efficacia può essere richiesta soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al primo corso utile per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 1° categoria-UEFA PRO. in</p>

promozione. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione..

Ad) il Comitato Esecutivo può altresì concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Aa) per gli Allenatori che siano stati ammessi e frequentino il Corso per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 1° categoria-UEFA PRO. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Ae) in caso di licenziamento dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro Allenatore Professionista di 1° categoria-UEFA PRO o Direttore Tecnico;

~~programma nella stagione successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione.~~ La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione.

Ac1) Gli Allenatori di Base-Uefa B o Allenatori di III sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera A b), ad affiancare l'Allenatore Responsabile della Prima squadra come allenatore in seconda, purchè con tale qualifica abbiano guidato la squadra dalla Prima Divisione alla promozione in serie B. La deroga ha efficacia soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al primo corso utile per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 2° categoria-UEFA A. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione.

INVARIATO

INVARIATO

Af) la società, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, può affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva della stessa (considerando quale termine della stagione l'ultima giornata di campionato regolare. In caso di eventuali appendici di campionato tale autorizzazione si considera prolungata), la responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A con esclusione di ogni altra autorizzazione. L'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico che ne dà comunicazione alla Lega Nazionale Professionisti, la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni per l'ammissione in campo dell'allenatore autorizzato;

INVARIATO

Ag) in caso di malattia dell'allenatore responsabile della prima squadra o in altri casi di forza maggiore, che impediscono allo stesso di attendere alle mansioni cui è preposto, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'Allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino a quando l'impedimento non sia rimosso, ferma restando ogni valutazione in ordine allo stato di malattia o alle cause di forza maggiore;

INVARIATO

Ah) in caso di squalifica dell'allenatore responsabile della prima squadra il Comitato Esecutivo può autorizzare l'allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino al termine della squalifica.

INVARIATO